Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 27 ottobre 1978** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. 656.

Regolamento del concorso di ammissione al ruolo di concetto dei periti tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso per il ruolo di concetto dei periti tecnici sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque, salvi i più elevati limiti massimi di età previsti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, per i candidati appartenenti alla categoria ivi indicate;

3) diploma di abilitazione tecnica industriale con indirizzo in elettronica industriale, e in energia nucleare, o in elettronica, o in telecomunicazioni;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) se intendano svolgere la prova orale obbligatoria di radioelettronica o quella di elettronica industriale;

l) se intendano sostenere, a norma del successivo art. 6, la prova facoltativa scritta od orale ovvero entrambe in lingua francese;

m) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docenti delle materie tecniche costituenti oggetto delle prove.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 4.

Prove obbligatorie

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elettrotecnica generale;

2) elettronica generale;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua inglese.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica;

b) elettronica;

c) tecnologia delle costruzioni elettroniche;

d) lingua inglese,

nonché su una delle seguenti materie a scelta del concorrente:

e) radioelettrica;

f) elettronica industriale ed elaborazione automatica dei dati.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 6, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Art. 5.
Punteggio

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.
Prove facoltative

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa di lingua francese scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale, ovvero entrambe.

Per la prova scritta il candidato può conseguire il massimo di due centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno un centesimo. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 7.
Modalità e calendario delle prove

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

I candidati dispongono di otto ore per ciascuna prova scritta, fatta eccezione per la prova di lingua obbligatoria e di quella facoltativa per le quali dispongono di quattro ore.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 9.
Norme da applicare

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1978
Atti di governo, registro n. 19, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9748 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 15 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1971, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 18 dicembre 1970;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6002 in data 31 gennaio 1978 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. «9748» di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 gennaio 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978
Registro n. 23 *Difesa, foglio* n. 282

(8300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Vedetta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 30 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 6 agosto 1959, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con decorrenza 3 febbraio 1959 con la classifica e nominativo di corvetta « Vedetta »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6047 in data 31 maggio 1978 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Vedetta », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 284

(8301)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Frigodaunia S.p.a., in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8316)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1978.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Truffini Reggè e C. del dott. Alessandro Seneci e C., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4139 in data 19 novembre 1966 la ditta Truffini Reggè e C. del dottor Alessandro Seneci e C. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Sardegna, 34/*A*, specialità medicinali chimiche e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: pastigliaggio, compresse, confetti, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 12 maggio 1978, con la quale la ditta predetta rinuncia alla citata autorizzazione per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento in altra sede alla ditta Truffini Reggè e C. del dott. Alessandro Seneci e C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Sardegna, 34/*A*, concessa con decreto ministeriale n. 4139 in data 19 novembre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 2 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8259)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Alba del dottor Mario Savino, in S. Severo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5148 in data 18 gennaio 1973, la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Alba del dott. Mario Savino fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in S. Severo (Foggia), via Matteo Tondi, 91, specialità medicinali chimiche purché registrate in sciroppi e polveri e preparati galenici in sciroppi e polveri;

Vista la lettera pervenuta in data 27 maggio 1978, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Alba del dott. Mario Savino l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in S. Severo (Foggia), via Matteo Tondi, 91, concessa con decreto ministeriale n. 5148 del 18 gennaio 1973.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8260)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa M 11 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 gennaio 1971, n. 7144);

tariffa M 12 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 gennaio 1971, n. 7144);

tariffa M 9 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 gennaio 1969, n. 6488);

tariffa M 10 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 gennaio 1969, n. 6428);

tariffa M 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa M 3 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 gennaio 1965, n. 5245);

tariffa C 1 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immedia-

tamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 4857);

tariffa M 6 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 5 ottobre 1967, n. 5999);

tariffa M 5 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 5 ottobre 1967, n. 5999);

tariffa M 7 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 gennaio 1969, n. 6428);

tariffa M 8 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 gennaio 1969, n. 6428);

tariffa M 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di cui un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 gennaio 1968, n. 5245);

tariffa M 6/A-10% relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 15 novembre 1976, n. 10417);

tariffa M 5-2t relativa all'assicurazione temporanea su due teste a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa M 6/cc relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa M 6-2t relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 9 gennaio 1974, n. 8725);

tariffa R 6/A relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso; da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Condizioni di polizza per l'assicurazione mista, a premio unico.

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8274)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino:

tariffa 4 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1951);

tariffa 4 u relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1951);

tariffa 44 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, e, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1951);

tariffa 7 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 20 settembre 1967 e 6 febbraio 1965);

tariffa 8 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1965 e 27 gennaio 1968);

tariffa 13 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 21 marzo 1966 e 26 giugno 1968);

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 21 marzo 1966 e 26 giugno 1968);

tariffa 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 3 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964).

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8275)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 15903 del 27 luglio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL, sig. Gianluca Dal Monte, dimissionario, con il sig. Adriano Mandrioli;

Decreta:

Il sig. Adriano Mandrioli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Gianluca Dal Monte, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8268)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Visto il telestato n. 12781 datato 28 agosto 1978, con cui il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi, dott. Michele Poli, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Celestino Scarimboli, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Michele Poli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione del dott. Celestino Scarimboli, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8269)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cristal coop. », in Colle Val d'Elsa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 luglio 1978 nei confronti della società cooperativa « Cristal coop. », con sede in Colle Val d'Elsa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Cristal coop. », con sede in Colle Val d'Elsa, costituita per rogito notaio Andrea Fedele in data 14 gennaio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Boschini Virio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(8270)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale, in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 1978 e 26 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 ottobre 1977 al 27 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta), è prolungata fino al 26 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8314)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Ionico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio al 16 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria), è prolungata fino al 16 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8313)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 11 dicembre 1978 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Avellino: Bisaccia-Solofra;

della provincia di Brescia: Bagolino-Capo di Ponte-Edolo-Lumezzane-Salò;

della provincia di Cuneo: Barge-Racconigi-Savigliano;

della provincia di Messina: Lipari;

della provincia di Torino: Borgofranco d'Ivrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(8344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 35/1978. Prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale C.E.E. ». Regolamento (CEE) n. 1901/78 del 4 agosto 1978.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento della commissione della C.E.E. n. 1901 del 4 agosto 1978, con il quale viene concesso un aiuto, entro determinati limiti quantitativi, di 75 unità di conto, pari a L. 86.550, per ogni quintale di burro destinato al consumo diretto;

Visto il predetto regolamento della commissione della C.E.E., con il quale viene stabilito che il quantitativo di burro ammesso in Italia a beneficiare dell'aiuto di cui al punto precedente è di q.li 67.000, il burro deve essere commercializzato in pacchetti del peso massimo di 500 grammi, recanti sul lato superiore in lettere di almeno cinque millimetri la dicitura « vendita speciale C.E.E. » e che il prezzo massimo di vendita al minuto deve essere tale da assicurare una corrispondente incidenza sullo stesso prezzo al minuto dell'aiuto concesso;

Ravvisata l'opportunità di fissare il prezzo massimo di vendita al consumo del burro destinato alla « vendita speciale C.E.E. »;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'esigenza e l'opportunità di garantire ed incentivare il rifornimento del burro per vendita speciale C.E.E. in tutte le regioni del Paese e quindi di tenere in considerazione i conseguenti costi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1. — E' stabilito in L. 3.100 il kg il prezzo massimo di vendita al dettaglio del burro di « vendita speciale C.E.E. » avente le caratteristiche di cui alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e per il quale, ai termini del regolamento (CEE) n. 1901, del 4 agosto 1978, viene concesso l'aiuto di 75 unità di conto, pari a L. 86.550 per ogni 100 kg.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(8435)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973.

Il 29 settembre 1978 — in base ad autorizzazione disposta con legge 26 maggio 1978, n. 260, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978 — ha avuto luogo a Bonn, presso il Governo della Repubblica federale di Germania, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973.

La convenzione, ai sensi dell'art. 169, entrerà in vigore per l'Italia il 1° dicembre 1978.

(8239)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione del regolamento del personale dipendente dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1978 è stato approvato il regolamento organico del personale dipendente dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno adottato, con delibera 23 giugno 1978, n. 30/90, dall'assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

(8287)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Meo »

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1693, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Meo » di Gavignano (Roma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8361)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Martino »

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1694, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Martino » di Codrongianos (Sassari).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8362)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di novembre 1978, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(8284)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1830 mod. 24 A D.P. — Data: 16 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Pennesi Alfredo, nato a Roma il 5 luglio 1934. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 24 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	810,05	810,05	809,80	810,05	810 —	810 —	809,95	810,05	810,05	810,05
Dollaro canadese	684,85	684,85	684,50	684,85	684,45	684,80	684,40	684,85	684,85	684,85
Franco svizzero	526,30	526,30	527,50	526,30	526,50	526,25	526,50	526,30	526,30	526,30
Corona danese	160,55	160,55	160,30	160,55	160,10	160,50	160,40	160,55	160,55	160,55
Corona norvegese	165,39	165,39	165,35	165,39	165,12	165,35	165,50	165,39	165,39	165,39
Corona svedese	189,85	189,85	189,95	189,85	189,72	189,80	189,80	189,85	189,85	189,85
Fiorino olandese	409,24	409,24	409,25	409,24	409,05	409,20	409,42	409,24	409,24	409,25
Franco belga	28,277	28,277	28,27	28,277	28,27	28,20	28,30	28,277	28,277	28,25
Franco francese	193,27	193,27	193 —	193,27	193,20	193,25	193,24	193,27	193,27	193,27
Lira sterlina	1626,25	1626,25	1627 —	1626,25	1624,95	1626,20	1625,80	1626,25	1626,25	1627,25
Marco germanico	445,69	445,69	446,50	445,69	445,20	445,65	445,85	445,69	445,69	445,70
Scellino austriaco	60,858	60,858	60,90	60,858	60,80	60,80	60,88	60,858	60,858	60,85
Escudo portoghese	18,05	18,05	18,20	18,05	18,20	18,03	18,10	18,05	18,05	18,05
Peseta spagnola	11,70	11,70	11,7150	11,70	11,69	11,65	11,697	11,70	11,70	11,70
Yen giapponese	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,40	4,434	4,43	4,43	4,43

Media dei titoli del 24 ottobre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,325
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,725
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,250
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	81 —
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,875
» 9 % » » 1975-90	84,025
» 9 % » » 1976-91	85,400
» 10 % » » 1977-92	87,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,300
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,375
» » » 12 % 1- 4-1982	98,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1978

Valuta	
Dollaro USA	810 —
Dollaro canadese	684,625
Franco svizzero	526,40
Corona danese	160,475
Corona norvegese	165,445
Corona svedese	189,825
Fiorino olandese	409,33
Franco belga	28,288
Franco francese	193,255
Lira sterlina	1626,025
Marco germanico	445,77
Scellino austriaco	60,869
Escudo portoghese	18,075
Peseta spagnola	11,698
Yen giapponese	4,432

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Abbia conseguito la licenza di quinta elementare.

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'articolo 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi in forma legale i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo nè di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando — se abbiano superato il 35° anno di età — il titolo, che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonchè dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonchè dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione determinerà preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli di merito che dovranno avere esclusivamente riguardo al servizio effettivo (di ruolo e non di ruolo) prestato per almeno un anno in carriere ausiliarie, corrispondenti o superiori presso amministrazioni statali, enti pubblici territoriali ed istituzionali, enti di diritto pubblico ed enti pubblici economici; alla cultura generale e alla preparazione professionale con riguardo per entrambe alle esigenze della carriera per cui è indetto il presente concorso. Fra i titoli di studio non è valutabile la licenza elementare conseguita con la valutazione minima. Sono valutabili i servizi di durata complessiva non inferiore ad un anno prestati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *f*), nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante ai commessi (1ª classe di stipendio) della carriera ausiliaria degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 119

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA-OSTIENSE

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto alle liste elettorali del comune di . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . presso la scuola . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . in data . . . . (ovvero allega ricevuta n. . . . in data . . . . attestante il versamento effettuato sul c/c postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 500 (5).

Si allegano inoltre i seguenti documenti . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Non è assimilabile a tale ricevuta il versamento effettuato con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(8324)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici presso il laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riodinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 10 novembre 1977 e del 28 giugno 1978;

Viste le deliberazioni n. 2, allegata al verbale n. 33 del 24 gennaio 1978 e n. 19, allegata al **verbale n. 36** dell'11 luglio 1978 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono messi a concorso per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. *a*) titoli di servizio: punti 0,60 per anno o frazione non inferiore a sei mesi, fino a punti 3;

cat. *b*) titoli di studio superiori a quello richiesto: fino a punti 0,50;

cat. *c*) altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 1,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *Prova scritta*:

nozioni di cultura tecnico-scientifica.

B) *Prova pratica*:

intervento su apparecchiature di un centro elettronico: perforazione e verifica schede; montaggio e smontaggio di nastri e di dischi magnetici; operazioni elementari su unità e terminali per l'ingresso dei dati e su stampati per l'uscita dei medesimi.

C) *Colloquio*:

nozioni sulla funzione e scopo di un centro meccanografico; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 43, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

prova scritta: 15 gennaio 1979;
prova pratica: 15 marzo 1979.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati, alle ore 9.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verrà corrisposto, durante il periodo di prova, lo stipendio annuo lordo relativo al parametro 128 nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 96

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il cognome di nascita, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) nato a (provincia di .) il e residente dal (1) in (provincia di .) via n. chiede di

essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio .
. conseguito in data . . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .
6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);
8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . tel.

Allega alla domanda i titoli di merito con un elenco, in duplice copia, degli stessi.

Roma, .

Firma . . (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8245)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* **n. 131 del** 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cavallari Andrea, nato a Roma il 6 novembre 1938 . . . punti 100 su 100
2. Dionigi Renzo, nato a Milano l'11 settembre 1940 . . . . » 100 »
3. Mosca Adriano, nato a Milano il 22 ottobre 1929 . . . . punti 100 su 100
4. Tardito Emilio, nato a Candia Canavese il 28 marzo 1932 . . . . » 100 »
5. Torre Giancarlo, nato a Genova il 18 giugno 1941 . . . . » 99 »
6. Bresadola Fabrizio, nato a Trento il 29 ottobre 1938 . . . . » 98 »
7. Flammia Mario, nato a Roma il 5 dicembre 1934 . . . . » 98 »
8. Magentini Gianni, nato a Padova il 6 ottobre 1935 . . . . » 98 »
9. Motolese Nicola, nato a Squinzano il 13 maggio 1929 . . . . » 98 »
10. Sussi Pier Luigi, nato a Gorizia l'11 gennaio 1939 . . . . » 98 »
11. Crescioli Roberto, nato a Fiesole il 6 agosto 1938 . . . . » 95 »
12. Stroppa Lorenzo, nato a La Spezia l'11 agosto 1939 . . . . » 95 »
13. Favi Piero, nato a Firenze il 29 giugno 1938 . . . . » 92 »
14. Grillo Nicolò, nato a Marsala il 12 dicembre 1938 . . . . » 92 »
15. Romualdi Carlo, nato a Roma il 14 luglio 1935 . . . . » 92 »
16. Berretti Carla, nata a Genova il 5 giugno 1938 . . . . » 90 »
17. Consiglio Giovanni, nato a Como il 29 settembre 1940 . . . . » 90 »
18. Crescimanno Ugo, nato a Palermo il 6 marzo 1937 . . . . » 90 »
19. Di Felice Fernando, nato a Miglianico il 25 aprile 1938 . . . . » 90 »
20. Esposito Andrea, nato a Port Said il 23 gennaio 1931 . . . . » 90 »
21. Ferraris Paolo, nato a Modena l'11 luglio 1936 . . . . » 90 »
22. Finocchio Francesco, nato a Catania il 17 settembre 1934 . . . . » 90 »
23. Santoro Claudio, nato a Campobasso il 7 luglio 1930 . . . . » 90 »
24. Talamo Costantino, nato a Torre Annunziata il 16 marzo 1932 . . . . . » 90 »
25. Zingo Lorenzo, nato a Milano il 26 gennaio 1940 . . . . » 90 »
26. Calvi Andrea, nato a Torino il 19 dicembre 1940 . . . . » 89 »
27. Franco Giorgio, nato a S. Damiano d'Asti il 9 maggio 1935 . . . . » 89 »
28. Pasqualini Alfonsino, nato a Soliera di Modena il 19 dicembre 1935 . . . . . » 89 »
29. Pucci Pieralmo, nato a Rosignano Marittimo il 16 maggio 1931 . . . . . » 89 »
30. Balbo Vittoriano, nato a Torino il 21 gennaio 1939 . . . . » 88 »
31. Buonanno Corrado, nato a Vitulano il 31 luglio 1938 . . . . » 88 »
32. Caporelli Sergio Giovanni, nato ad Ancona il 24 luglio 1939 . . . . . . » 88 »
33. Do Dario, nato a Torino il 20 novembre 1939 . . . . » 88 »
34. Ferraris Romano, nato a Torino il 22 agosto 1933 . . . . » 88 »
35. Grandolfo Michele, nato a Triggiano il 31 gennaio 1930 . . . . » 88 »
36. Imparato Mauro, nato a Livorno il 12 settembre 1936 . . . . » 88 »
37. Piegari Vittorio, nato a Napoli il 14 settembre 1934 . . . . » 88 »
38. Ragazzi Rocco, nato a Vizzini il 24 maggio 1935 . . . . » 88 »
39. Santoro Michele, nato a Roma l'8 luglio 1930 . . . . » 88 »
40. Bondi Sergio, nato a Cesena il 27 luglio 1929 . . . . » 87 »
41. Convertini Francesco Giuseppe, nato a Ceglie Messapico il 14 marzo 1930 . . . » 87 »
42. Scultetus Riccardo, nato a Firenze il 21 giugno 1939 . . . . » 87 »
43. Bosio Pietro, nato a Genova il 3 agosto 1926 . . . . » 86 »

44. Menduni De Rossi Giuseppe, nato a Napoli il 6 febbraio 1938 . punti 86 su 100
45. Perisi Piero, nato a Cagliari il 25 giugno 1939 . . . . » 86 »
46. Serra Giovanni, nato a Cesena il 14 luglio 1938 . . . . » 86 »
47. Guelfi Pietro Paolo, nato a Castelnuovo V.C. il 28 marzo 1930 . . . » 85 »
48. Pampaloni Angiolino, nato a Firenze il 9 settembre 1934 . . . » 85 »
49. Sinibaldi Augusto, nato ad Osimo il 9 luglio 1940 . . . . » 85 »
50. Stendardo Bruno, nato a Napoli il 16 luglio 1938 . . . » 85 »
51. Virno Felice, nato a Roma il 16 febbraio 1930 . » 85 »
52. Bianchi Pietro, nato ad Abbiategrasso il 29 ottobre 1934 » 84 »
53. Montella Luigi, nato a S. Anastasia il 17 ottobre 1933 . . . » 84 »
54. Bevilacqua Giuliano, nato a Pavullo l'8 giugno 1936 . . » 83 »
55. Morea Francesco, nato a Mottola il 5 ottobre 1939 . » 83 »
56. Sartirana Adriano, nato a Milano il 6 marzo 1938 » 83 »
57. Biasiutti Antonio, nato a Padova il 12 ottobre 1924 . . » 82 »
58. Milani Romeo, nato a Grosseto il 6 marzo 1935 . » 82 »
59. Morrone Carlo, nato a Pedace il 21 luglio 1936 . » 82 »
60. Novaro Stefano, nato a Imperia il 28 agosto 1926 . . » 82 »
61. Petrucci Francesco, nato a Lecce il 13 giugno 1932 . » 82 »
62. Tarantino Olmo, nato a Busto Arsizio il 4 maggio 1935 . . . . » 82 »
63. Azara Pasqualino, nato a Macomer l'8 agosto 1938 . . . » 80 »
64. Balistreri Giuseppe, nato a Licata il 12 gennaio 1937 . » 80 »
65. Belloni Giuseppe, nato a Olgiate Olona il 12 agosto 1933 . » 80 »
66. Bonini Carlo Alberto, nato a Isola Comacina il 19 luglio 1938 » 80 »
67. Bonora Giovanni, nato a Cassano d'Adda il 14 febbraio 1937 . » 80 »
68. Candura Angelo, nato a Palermo l'11 novembre 1941 » 80 »
69. Di Chio Amedeo, nato a Canosa il 19 settembre 1939 . » 80 »
70. Favotti Luigi, nato a Trieste il 24 marzo 1933 » 80 »
71. Guizzardi Alfredo, nato a S. Agata Bolognese il 1° settembre 1929 . » 80 »
72. Lotti Giovanni, nato a Terni il 19 marzo 1925 . » 80 »
73. Mostacci Dario, nato a M. S. Giusto il 13 giugno 1931 » 80 »
74. Perfetti Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1941 . . » 80 »
75. Porcaro Benito Enrico, nato a Chianche il 1° dicembre 1939 » 80 »
76. Protti Claudio, nato a Trieste il 22 novembre 1927 . » 80 »
77. Sandrini Amleto, nato a Cividale del Friuli il 6 gennaio 1936 » 80 »
78. Siciliani Marcello, nato a Napoli il 25 settembre 1939 » 80 »
79. Terranova Vittorio, nato a Roma l'8 luglio 1936 . » 80 »
80. Marchesi Pietro, nato a Pisa il 31 dicembre 1939 . . . . » 79 »
81. Scozzaro Francesco, nato a Palermo l'11 novembre 1941 . . . » 79 »
82. Balbo Geremia, nato a Longare l'11 marzo 1927 . . . . » 78 »
83. Busti Maurizio, nato a Cunardo il 10 giugno 1939 . . . . . » 78 »
84. Campagnoli Gastone, nato a Bologna il 19 agosto 1929 . . . . » 78 »
85. Cassina Ilario, nato a Cernobbio il 13 febbraio 1937 . . . . punti 78 su 100
86. Citone Giorgio, nato a Roma il 18 aprile 1941 . . . . » 78 »
87. Conte Michele, nato a Lecce il 15 settembre 1927 . . . . » 78 »
88. Del Grande Gualtiero, nato a Perugia il 18 agosto 1928 . . . . » 78 »
89. D'Onofrio Marino, nato ad Agnone il 1° novembre 1933 . . . . » 78 »
90. Gonnelli Paolo, nato a Firenze il 14 luglio 1936 . . . . » 78 »
91. Lanzafame Angelo, nato ad Acireale il 5 febbraio 1928 . . . . » 78 »
92. Mancuso Benedetto, nato ad Acquedolci il 17 marzo 1938 . . . . » 78 »
93. Potenza Antonio, nato a Monte S. Angelo il 20 novembre 1939 . . . . . . » 78 »
94. Trotta Vincenzo, nato a Foggia il 15 ottobre 1939 . . . . » 78 »
95. Castelli Francesco, nato a Brignano Gera Adda il 26 maggio 1933 . . . . . » 77 »
96. Cecchetto Pio, nato a Venezia il 19 febbraio 1926 . . . . » 77 »
97. Gulino Domenico, nato a Sciacca il 18 giugno 1933 . . . . » 77 »
98. Pierandrei Idolo, nato a S. Severino Marche il 30 aprile 1925 . . . . . . » 77 »
99. Ventrella Domenico, nato a Pesaro il 27 agosto 1935 . . . . » 77 »
100. Bianca Tommaso, nato a Catania il 28 novembre 1939 . . . . » 76 »
101. De Santis Enzo Antonio, nato a Petrella Salto il 24 ottobre 1934 . . . . » 76 »
102. Di Molfetta Carlo, nato a Bisceglie il 6 giugno 1930 . . . . » 76 »
103. Girolimoni Guido, nato a Sansepolcro il 17 marzo 1936 . . . . » 76 »
104. Montalbano Francesco, nato a Sciacca il 21 gennaio 1932 . . . . » 76 »
105. Perinetti Giorgio, nato a Torino il 31 ottobre 1935 . . . . » 76 »
106. Petruzzelli Carlo, nato a Biella l'11 aprile 1928 . . . . » 76 »
107. Anglesio Virgilio, nato a Demonte il 13 aprile 1926 . . . . » 75 »
108. Cozzolino Arcangelo, nato a Portici il 9 giugno 1941 . . . . » 75 »
109. Dell'Orto Vito, nato a Gardone Val Trompia il 26 aprile 1932 . . . . . » 75 »
110. Marranci Pier Luigi, nato a Scandicci il 27 maggio 1940 . . . . » 75 »
111. Millossovich Carlo, nato a Trieste il 6 maggio 1937 . . . . » 75 »
112. Mocci Firmino, nato a Cagliari il 2 gennaio 1930 . . . . » 75 »
113. Piccolini Benedetto, nato a Catania il 26 luglio 1940 . . . . » 75 »
114. Puja Nicola, nato a Roma il 21 settembre 1938 . . . . » 75 »
115. Sala Adriano, nato a S. Nicolò Comelico il 3 aprile 1936 . . . . » 75 »
116. Saurgnani Angelo Luigi, nato a Torino il 31 maggio 1937 . . . . » 75 »
117. Vinci Giuseppe, nato a Messina il 4 dicembre 1929 . . . . » 75 »
118. Bruno Pietro Paolo, nato a Luzzi il 28 giugno 1934 . . . . » 74 »
119. Corbo Franco Luciano, nato a Cerignola il 23 gennaio 1940 . . . . . . » 74 »
120. Gentilini Luigi, nato a Roma il 27 dicembre 1937 . . . . » 74 »
121. Infante Gaetano, nato a Licata l'11 aprile 1937 . . . . » 74 »
122. Ravasio Luigi, nato a Scanzorosciate il 12 aprile 1934 . . . . » 74 »
123. Sebastiani Roberto, nato ad Ascoli Piceno il 6 settembre 1937 . . . . . . » 74 »
124. Sorace Rocco, nato a Palagiano il 23 ottobre 1939 . . . . » 74 »
125. Bianchini Arnaldo, nato a Castel Sant'Angelo il 19 luglio 1931 . . . . . . » 73 »

126. Ceriati Franco, nato a Como il 3 agosto 1940 . . . punti 73 su 100
127. Di Pietrantonio Sergio, nato ad Arsita (Teramo) il 6 febbraio 1932 . . . » 73 »
128. Fangaresi Ettore, nato a Maderno Toscano il 24 agosto 1926 . . . » 73 »
129. Mainiero Oreste Renato, nato a Casalbore il 16 febbraio 1928 . . . » 73 »
130. Reggente Marialuisa, nata a Trieste il 30 gennaio 1936 . . . » 73 »
131. Teneriello Francesco Luigi, nato a Cerignola il 2 marzo 1936 . . . » 73 »
132. Toia Giovanni, nato a Partinico il 15 ottobre 1927 . . . » 73 »
133. Arcangeli Alessandro, nato a Sarnico il 30 aprile 1940 . . . » 72 »
134. Bianco Vito Tommaso, nato a Laterza il 16 giugno 1939 . . . » 72 »
135. Bonfiglio Salvatore, nato a Catania il 26 giugno 1939 . . . » 72 »
136. Bramante Antonio, nato a S. Giovanni Rotondo il 27 marzo 1939 . . . » 72 »
137. Carrà Giosuè, nato a Biancavilla il 10 aprile 1931 . . . » 72 »
138. Cipolla Calògero, nato a Catania il 25 gennaio 1928 . . . » 72 »
139. Cortese Michele, nato a Caltanissetta il 21 luglio 1940 . . . » 72 »
140. D'Amuri Mario, nato a Lecce il 5 febbraio 1935 . . . » 72 »
141. De Matteis Francesco, nato a Lecce il 15 gennaio 1937 . . . » 72 »
142. Di Leo Francesco, nato a Limbadi l'8 novembre 1936 . . . » 72 »
143. Di Lorenzo Giuseppe Diego, nato a Venezia il 16 luglio 1931 . . . » 72 »
144. Di Nardo Antonio, nato a Melfi il 1° febbraio 1938 . . . » 72 »
145. Di Stefano Calogero, nato a Ribera il 6 luglio 1935 . . . » 72 »
146. Felici Alessandro, nato a Roma il 14 maggio 1933 . . . » 72 »
147. Fuzzi Antonio, nato ad Imola il 25 marzo 1924 . . . » 72 »
148. Galbiati Eugenio, nato ad Almenno San Salvatore il 4 settembre 1938 . . . » 72 »
149. Genoni Ezio, nato a S. Giorgio su Legnano il 21 novembre 1938 . . . » 72 »
150. Grasso Melchiorre, nato a Messina il 14 agosto 1930 . . . » 72 »
151. Miceli Michele, nato a Frascineto il 6 ottobre 1932 . . . » 72 »
152. Persia Rodolfo, nato a Montorio al Vomano il 14 marzo 1925 . . . » 72 »
153. Sarti Silvio, nato a Roma il 1° giugno 1934 . . . » 72 »
154. Sichel Antonio, nato a Cagliari il 28 dicembre 1929 . . . » 72 »
155. Tedesco Antònio, nato a Sellia Marina il 1° settembre 1936 . . . » 72 »
156. Tommasoli Rocco, nato a Sassocorvaro il 31 gennaio 1934 . . . » 72 »
157. Tramuto Saverio, nato a Palermo il 2 febbraio 1937 . . . » 72 »
158. Benati Lorenzo, nato a Nogarole Rocca il 22 luglio 1938 . . . » 70 »
159. Canu Antonio, nato ad Ozieri il 26 luglio 1936 . . . » 70 »
160. D'Errico Salvatore, nato a Galatina (Lecce) il 4 aprile 1939 . . . » 70 »
161. Ferreri Giuseppe, nato a Vittoria il 30 novembre 1935 . . . » 70 »
162. Fiori Bartolomeo, nato a Sassari l'8 aprile 1939 . . . » 70 »
163. Ippolito Orazio, nato a Giarratana il 7 giugno 1940 . . . » 70 »
164. Latteri Benedetto, nato a S. Fratello Acquedolci il 22 gennaio 1933 . . . » 70 »
165. Maxia Giovanni, nato a Cagliari il 20 ottobre 1928 . . . » 70 »
166. Oggianu Fausto Salvatore, nato a Vallermosa il 9 ottobre 1938 . . . » 70 »
167. Patergnani Mario, nato a Crespino il 1° dicembre 1933 . . . punti 70 su 100
168. Raniolo Giovanni, nato a Ragusa il 1° maggio 1933 . . . » 70 »
169. Sambataro Salvatore, nato a S. Maria di Licodia il 24 dicembre 1939 . . . » 70 »
170. Scammacca Stefano, nato a Palermo il 31 luglio 1927 . . . » 70 »
171. Scipioni Giancarlo, nato a Roma il 25 marzo 1940 . . . » 70 »
172. Spadàro Giovanni, nato ad Alì Superiore il 15 novembre 1928 . . . » 70 »
173. Tata Marco Vincenzo, nato a Roma il 16 luglio 1941 . . . » 70 »
174. Terni Enrico, nato a Milano il 15 settembre 1935 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8079)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Virgili Giuseppe, nato a Roma il 16 marzo 1946 . . . punti 95 su 100
2. Elti Di Rodeano Gianandrea, nato a Milano l'11 luglio 1938 . . . » 85 »
3. Ascione Vittorio, nato a Roma il 3 dicembre 1945 . . . » 80 »
4. Ferraro Carlo, nato a Napoli il 3 giugno 1931 . . . » 80 »
5. Baselice Pier Francesco, nato a Forlì il 2 aprile 1942 . . . » 74 »
6. Sgambati Giorgio, nato a Roma il 1° gennaio 1940 . . . » 74 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8088)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cascio Francesco, nato a Polizzi Generosa il 14 dicembre 1941 .	punti 90 su 100
2. Galbussera Maria, nata a Lecco il 15 maggio 1944 .	» 90 »
3. Puledda Salvatore, nato a Villanova Monteleone il 12 luglio 1943 .	» 86 »
4. Medori Maurizio, nato a Castellalto il 7 novembre 1939	» 85 »
5. Nanni Giacinto, nato a Rimini il 12 novembre 1946 .	» 85 »
6. Lombardo Giovanni, nato a Palermo il 14 marzo 1942	» 82 »
7. Atzeri Antonio, nato a Pirri il 1° giugno 1941	» 78 »
8. De Pascale Giuseppe, nato a Caserta il 18 ottobre 1945	» 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8087)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cantadori Edoardo, nato a S. Benedetto Po (Mantova) il 22 novembre 1936	punti 95 su 100
2. Russo Roberto, nato a Milano il 9 febbraio 1934 .	» 95 »
3. Sabbadini Giorgio, nato a Roma il 23 ottobre 1928 .	» 95 »
4. Tripaldelli Bruno, nato a Caserta il 16 luglio 1939	» 95 »
5. Salvati Giovanni, nato a Pontecagnano (Salerno) il 22 gennaio 1937 .	» 85 »
6. Arioni Bianca Maria, nata a Roma il 7 aprile 1939	» 70 »
7. Sordi Eugenio, nato a Ponte dell'Olio (Piacenza) il 4 marzo 1933 .	» 70 »
8. Vertucci Pasqualino, nato a S. Mauro Cilento il 29 marzo 1929	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

([illegible])

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3754/S)

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo pieno, a rettifica del precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 21 settembre 1978).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3784/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(3753/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISILI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di medicina;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia aggregato alla divisione di medicina;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale e gruppo operatorio;

un posto di medico assistente del centro di raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Isili (Nuoro).

(3777/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Napoli.

(3778/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(3779/S)

OSPEDALE «F. FALLACARA» DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(3780/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(3781/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di dermatologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3769/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(3747/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(3748/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di radioterapia con annesso servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di radioterapia con annesso servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(3758/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(3755/S)

OSPEDALE « DEL SOLIGO » DI PIEVE DI SOLIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Soligo (Treviso).

(3752/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3756/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FONDI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(3757/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(3757-bis/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 *settembre* 1978, *n.* **35.**

Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

Capo I

DISCIPLINA DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Art. 1.

Finalità

Le norme contenute nel presente capo disciplinano e coordinano le fiere, mostre ed esposizioni a carattere commerciale, riguardanti i settori agricolo, industriale, artigianale, nonchè gli oggetti d'arte, che si svolgono nel territorio della provincia di Trento, favorendone la conoscenza e la migliore realizzazione nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori.

Salva l'emanazione di norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti le fiere internazionali e le esposizioni universali.

Art. 2.

Definizione delle manifestazioni fieristiche

Ai fini della presente disciplina si distinguono i seguenti tipi di manifestazioni, successivamente denominate «manifestazioni fieristiche»:

a) *fiere*: manifestazioni periodiche, aperte al pubblico, senza limitazione merceologica dei prodotti destinati alla esposizione, in cui è consentita la vendita delle sole merci oggetto della manifestazione esclusivamente ad utilizzatori in grande;

b) *mostre*: manifestazioni periodiche, aperte al pubblico o a limitate categorie di operatori economici, interessanti un settore merceologico o più settori affini tra loro, in cui è consentita la vendita con consegna delle sole merci oggetto della manifestazione;

c) *esposizioni*: manifestazioni a carattere occasionale, aperte al pubblico, interessanti un settore merceologico o più settori affini tra loro, in cui non si effettua la vendita delle merci oggetto della manifestazione.

Le manifestazioni fieristiche non possono avere durata inferiore a due giorni o superiore a trenta giorni.

Art. 3.

Carattere delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche devono essere caratterizzate da preminente funzione di informazione e promozione, nonchè dalla assenza di fini di lucro.

Qualora una manifestazione fieristica si concluda con un utile di bilancio, la corrispondente somma viene riportata a finanziamento della edizione successiva o, in mancanza, viene ripartita fra gli espositori in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 4.

Qualifica delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche disciplinate dal presente capo assumono le qualifiche di nazionale, interprovinciale, provinciale e locale in rapporto alla provenienza ed alla prevalente influenza territoriale degli espositori.

Art. 5.

Soggetti organizzatori

Le manifestazioni fieristiche di cui ai precedenti articoli possono essere organizzate da enti pubblici, nonchè da enti privati legalmente riconosciuti aventi per finalità statutaria esclusivamente l'organizzazione di tali manifestazioni, purchè non perseguano fini di lucro.

Le manifestazioni fieristiche provinciali possono essere organizzate anche da consorzi, cooperative od altri organismi associativi che siano rappresentativi a livello provinciale dei settori economici interessati.

Le manifestazioni fieristiche locali possono essere organizzate, oltrechè dai soggetti indicati ai commi precedenti anche da comitati od associazioni non riconosciute, purchè non perseguano fini di lucro.

Art. 6.

Commissione

E' istituita la commissione per la disciplina e la promozione delle manifestazioni fieristiche, alla quale spetta il compito di esprimere il parere in merito a:

a) l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

b) la revoca dell'autorizzazione;

c) la determinazione della nuova qualifica da attribuire alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'art. 10;

d) la concessione dei contributi, previsti al successivo articolo 19;

e) ogni altro argomento inerente le finalità della presente legge, a richiesta della giunta provinciale.

Art. 7.

Composizione della commissione

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di commercio.

Essa è presieduta dall'assessore competente in materia di commercio ed è composta da:

a) un rappresentante delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale per ciascuno dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e del commercio;

b) un rappresentate della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento;

c) un rappresentate della Federazione dei consorzi cooperativi;

d) due esperti in materia di commercio e di turismo designati dalla giunta provinciale;

e) da un rappresentante sindacale dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

Per ciascun componente effettivo viene nominato un componente supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'assessorato competente in materia di commercio.

Essa è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari degli assessorati provinciali interessati alle deliberazioni.

La commissione rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Ai membri della commissione spetta il trattamento economico previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 8.

Requisiti per l'autorizzazione

Le manifestazioni fieristiche disciplinate dai precedenti articoli sono sottoposte ad autorizzazione della giunta provinciale.

L'autorizzazione può essere concessa alle manifestazioni che presentino i seguenti requisiti:

a) soddisfino le reali esigenze di promozione e sviluppo economico dei settori interessati;

b) risultino predisposte su basi organizzative e finanziarie atte ad assicurate il conseguimento dello scopo per cui sono promosse;

c) presentino caratteristiche e dimensioni adeguate alla qualifica della manifestazione;

d) consentano, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso agli operatori interessati a partecipare o ad esporre;

e) non prevedano quote di partecipazione superiore ai costi economici.

Art. 9.

Domande per l'autorizzazione

Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nazionali e di quelle a diversa qualifica, devono essere presentate all'assessorato provinciale competente in materia di commercio rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui tali manifestazioni avranno luogo.

Le domande devono essere corredate da:

a) una relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e di chiusura nonchè la sede e l'orario giornaliero di apertutra al pubblico; le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le previste dimensioni della area in cui si svolgerà la manifestazione;

b) il regolamento della manifestazione;

c) un piano finanziario recante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione;

d) la segnalazione dell'attività di vendita che si intende effettuare in occasione della manifestazione;

e) altre notizie sulla manifestazione, particolarmente ai fini dell'accertamento della sua corrispondenza alla qualifica richiesta, nonchè sulle iniziative collaterali previste.

Per le nuove manifestazioni fieristiche a carattere locale, la domanda di autorizzazione può essere presentata, in deroga al precedente primo comma, fino a novanta giorni prima dello inizio della manifestazione.

Art. 10.

Dichiarazioni

Entro quindici giorni prima dell'inizio delle manifestazioni fieristiche, i soggetti organizzatori devono dichiarare all'assessorato provinciale competente i seguenti dati relativi alla manifestazione autorizzata:

a) l'elenco degli espositori;

b) le dimensioni effettive dell'area;

c) le quote di partecipazione per gli espositori ed i visitatori;

d) il programma delle manifestazioni collaterali.

Qualora dall'elenco degli espositori risulti che non sussistono le condizioni corrispondenti alla qualifica attribuita alla manifestazione fieristica nel provvedimento di autorizzazione, la giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 6, provvede alla determinazione della nuova qualifica.

Art. 11.

Provvedimento di autorizzazione

I provvedimenti di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche vengono adottati con deliberazioni della giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 6.

Nel provvedimento di autorizzazione devono essere determinati il tipo e la qualifica della manifestazione fieristica, la data di inizio e di chiusura, nonchè l'orario giornaliero di apertura al pubblico, riferito anche alla eventuale attività di vendita.

Nel provvedimento deve essere specificatamente indicato se durante la manifestazione è consentita o meno l'attività di vendita.

La giunta provinciale può, sentiti i soggetti organizzatori, modificare la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe.

Le deliberazioni relative ad autorizzazioni di manifestazioni fieristiche a carattere nazionale vengono adottate entro il 30 luglio.

Le deliberazioni relative ad autorizzazioni delle altre manifestazioni fieristiche vengono adottate entro il 30 ottobre ad eccezione delle deliberazioni relative alle autorizzazioni per nuove manifestazioni fieristiche a carattere locale, che vengono adottate entro sessanta giorni prima del loro inizio.

Art. 12.

Revoca dell'autorizzazione

Qualora prima dello svolgimento di una manifestazione fieristica venga accertato che essa tende a fini di lucro ovvero manca di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 8, la giunta provinciale può revocare l'autorizzazione, sentita la commissione di cui all'art. 6.

Qualora venga accertato che una manifestazione fieristica è stata realizzata nelle condizioni previste al comma precedente, la giunta provinciale può negare l'autorizzazione per la edizione successiva.

L'accertamento di cui ai commi precedenti può avvenire anche sulla base di dati ed elementi che possono essere richiesti agli interessati od acquisiti d'ufficio.

Art. 13.

Relazione economico-finanziaria

Entro novanta giorni dalla chiusura delle manifestazioni fieristiche i soggetti organizzatori sono tenuti a trasmettere alla giunta provinciale una relazione dimostrativa dei risultati economici e finanziari della manifestazione, unitamente ad un bilancio consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative.

Art. 14.

Calendario provinciale delle fiere, mostre ed esposizioni

Le manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi dell'art. 11 sono inserite nel « Calendario provinciale delle fiere, mostre ed esposizioni ».

Il calendario deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione ufficiale della manifestazione;

b) il tipo e la qualifica della manifestazione;

c) il luogo in cui essa si effettua;

d) la data di inizio e di chiusura;

e) l'orario giornaliero di apertura al pubblico;

f) i settori merceologici interessati;

g) l'eventuale attività di vendita;

h) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Il calendario è approvato con deliberazione della giunta provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicato entro il 31 dicembre nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Divieti

Non possono avere luogo nel territorio della provincia manifestazioni fieristiche di cui alle presenti disposizioni che non siano state autorizzate ed inserite nel calendario ufficiale.

Le manifestazioni fieristiche per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del terzo comma dell'art. 9 possono avere luogo ancorchè non siano state inserite nel calendario.

Art. 16.

Vigilanza

I dipendenti degli uffici dell'assessorato provinciale competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento, e gli altri organi di vigilanza hanno facoltà di accedere alle manifestazioni fieristiche per effettuarvi qualsiasi controllo inerente alla applicazione della presente legge.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche nazionali, interprovinciali o provinciali non autorizzate ai sensi dell'art. 9 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.200.000 a L. 3.600.000.

I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali, interprovinciali o provinciali che:

a) realizzino manifestazioni fieristiche con fini di lucro;

b) attribuiscano alla manifestazione fieristica qualifica diversa da quella indicata nel provvedimento di autorizzazione;

c) realizzino manifestazioni fieristiche in data diversa da quella indicata nel provvedimento di autorizzazione;

d) consentano attività di vendita durante la manifestazione in contrasto con quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione,

soggiacciono, per alcuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 270.000 a L. 810.000.

I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali, interprovinciali o provinciali che:

a) realizzino manifestazioni fieristiche con orario diverso da quello indicato nel provvedimento di autorizzazione;

b) attribuiscano alla manifestazione fieristica tipo diverso da quello indicato nel provvedimento di autorizzazione;

c) applichino quote di partecipazione diverse da quelle indicate nella dichirazione di cui all'art. 10;

d) non trasmettano all'assessorato competente la relazione economico-finanziaria di cui all'art. 13,

soggiacciono, per alcuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 180.000.

Se le violazioni di cui ai commi precedenti sono commesse relativamente a manifestazioni fieristiche locali, le rispettive sanzioni amministrative vengono applicate nelle misure di un terzo di quelle precisate ai precedenti commi.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18.
Applicazione delle sanzioni amministrative

Sono compententi per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo precedente i soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge ai sensi dell'art. 16.

Per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario preposto agli uffici dell'assessorato competente.

Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della provincia.

Capo II
PROMOZIONE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Art. 19.
Contributi

La giunta provinciale può concedere contributi ad enti pubblici ed a società di capitali nelle quali la maggioranza delle quote di partecipazione siano detenute da enti pubblici, per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di opere, impianti o servizi — ivi compresi l'acquisto del terreno o di edifici a diversa utilizzazione — destinati o da destinarsi esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

Possono inoltre essere concessi contribuiti ai soggetti organizzatori di cui all'art. 5, per le spese relative alla realizzazione delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi della presente normativa.

Art. 20.
Determinazione del contributo

Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo è concesso in forma rateale annua, costante fino al 9 per cento, per la durata di dieci anni, su una spesa non superiore all'80 per cento di quella riconosciuta ammissibile.

La misura del contributo di cui al secondo comma del precedente articolo è stabilita in relazione alla validità della manifestazione in ordine ai fini di cui all'art. 1; alla utilità per la diffusione e la valorizzazione della produzione trentina; alle caratteristiche ed alle dimensioni della manifestazione, nonchè alla entità del bilancio preventivo della stessa, tenuto conto degli indirizzi della programmazione provinciale.

La misura del contributo non potrà superare il 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

Art. 21.
Domande di contributo

Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al primo comma dell'art. 19 devono essere presentate all'assessorato provinciale competente, corredate dalla seguente documentazione preliminare:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) progetto di massima;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario.

Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al secondo comma dell'art. 19 devono esserre presentate all'assessorato provinciale competente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si realizza la manifestazione fieristica, corredate da un piano finanziario e da una relazione ad esso attinente.

Il piano finanziario può essere aggiornato fino a novanta giorni prima dell'inizio della manifestazione fieristica.

Entro il termine di cui al comma precedente possono essere presentate le domande di contributo per le manifestazioni fieristiche locali.

Art. 22.
Accoglimento delle domande

Con la deliberazione di accoglimento della domanda di contributo di cui al primo comma dell'art. 19, la giunta provinciale fissa il termine per la presentazione, ad integrazione della documentazione già esibita, dei seguenti atti:

a) relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera, l'impianto od il servizio verrà realizzato;

b) progetto esecutivo con allegati la concessione edilizia e gli eventuali nulla-osta agli effetti urbanistici e paesaggistici;

c) preventivo di spesa particolareggiato sia dell'opera, impianto, ampliamento od ammodernamento che degli acquisti.

Non possono essere accolte domande relative ad opere, impianti o servizi iniziati o ad acquisti effettuati anteriormente alla presentazione della domanda.

Art. 23.
Concessione del contributo

La giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6, previa individuazione della spesa ritenuta ammissibile, dispone, ai sensi dell'art. 20, l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 19.

Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio, non superiore ai tre anni, entro il quale dovranno essere effettuati i lavori o gli acquisti, nel caso di costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere, impianti o servizi.

Art. 24.
Liquidazione dei contributi

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 19, è corrisposto, ferme le disposizioni dell'art. 25, in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivi alla data di deliberazione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il beneficiario può cedere il contributo — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare della durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 19, è corrisposto in unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto organizzatore, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, del conto consuntivo, di una particolareggiata relazione nonchè della documentazione delle spese sostenute riferite a quelle ammesse a contributo, relativi alla manifestazione stessa.

Qualora in sede di accertamento venga riscontrata una spesa inferiore a quella sulla base della quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 25.

Vincoli

Gli immobili finanziati ai sensi della presente normativa devono rimanere destinati allo svogimento delle manifestazioni fieristiche per la durata di dieci anni, decorrenti, dalla data di ultimazione dei lavori.

La liquidazione del contributo è subordinata alla avvenuta annotazione nel libro fondario del vincolo di destinazione di cui al precedente comma.

La giunta provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile; la cancellazione del vincolo è subordinata alla restituzione dei contributi riscossi ed all'estinzione totale, anticipata, dell'eventuale mutuo.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi, il contributo concesso viene revocato.

Per il recupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 26.

Autorizzazione di spesa per i contributi pluriennali

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 19 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Art. 27.

Autorizzazione di spesa per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche

Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'art. 19 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi finanziari successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore all'importo di L. 300.000.000.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 28.

Termini

Per le manifestazioni fieristiche realizzate nell'anno 1978, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o nei sessanta giorni successivi, possono essere concessi contributi sulle spese sostenute per la loro realizzazione.

A tal fine deve essere presentata domanda all'assessorato provinciale competente in materia di commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione delle disposizioni del capo primo della presente legge, l'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Contestualmente può essere presentata la domanda per i contribuiti di cui al secondo comma dell'art. 19.

Art. 29.

Soggetti organizzatori

Le manifestazioni fieristiche che avranno luogo nell'anno 1979 possono essere autorizzate anche qualora vengano organizzate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 5, purchè detti soggetti risultino essere stati organizzatori di precedenti edizioni della manifestazione da autorizzare.

TITOLO II

ULTERIORI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 30.

Autorizzazione di spesa per i contributi pluriennali al commercio

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, è autorizzato il limite d'impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 31.

Accoglimento delle domande di contributo

Le domande di cui al primo ed al secondo comma dello art. 12 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, che non siano state accolte, possono essere valutate assieme a quelle da presentarsi entro il 30 settembre 1978, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge medesima e purchè i lavori contemplati nelle singole domande siano iniziati dopo la presentazione delle stesse.

Gli interssati, a tal fine, devono far pervenire all'assessorato provinciale competente in materia di commercio ed entro il 30 settembre 1978, il questionario di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 27/1977, riferito alla situazione esistente alla data di presentazione delle domande.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 32.

Accelerazione delle procedure di impegno

Ai fini della concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 19 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni nel presente esercizio finanziario anche nei confronti dello stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1979 dall'art. 26 della legge medesima, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 33.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanzario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 30.000.000, autorizzato con l'art. 89, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 autorizzato con l'art. 27, primo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere annuo massimo di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 27, secondo comma, della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 350.000.000 autorizzato con l'art. 9 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 29.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 30 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 34.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 201.000.000

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 400.000.000

Totale variazioni in diminuzione . L. 601.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . L. 1.000.000

Cap. 2100 - categ. III (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate dalla provincia . . . » 200.000.000

Cap. 5265 - categ. X. — Provvidenze a favore del commercio (legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27) . . . . . . » 400.000.000

Totale variazioni in aumento . . L. 601.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 settembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 1978, n. 36.
Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Ai fini di una più efficace commercializzazione sui diversi mercati dei beni agricoli, artigianali ed industriali prodotti nel territorio della provincia, la presente legge promuove, stimola e sostiene con adeguati interventi pubblici la vitalità e la creatività dell'imprenditoria trentina nel settore della commercializzazione.

Art. 2.

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della presente legge sono:

a) incrementare e stabilizzare il flusso dei prodotti trentini verso i mercati opportuni attraverso la migliore conoscenza di questi, nonchè l'incisività e la costanza dell'azione commerciale;

b) sviluppare la diffusione e la penetrazione dei prodotti trentini in mercari nuovi che presentino opportunità favorevoli sia attualmente che in prospettiva;

c) favorire l'adeguamento dei prodotti e dei processi di produzione alle esigenze della commercializzazione, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alle necessità della domanda finale interna ed alle opportunità presentate dai mercati esteri;

d) aumentare l'efficienza e la produttività delle risorse umane, tecniche, economiche, finanziarie tanto nella progettazione quanto nell'attuazione e nel controllo delle strutture e del complesso delle attività relative alla commercializzazione con particolare riferimento alla formazione e qualificazione del personale comunque operante nei settori della commercializzazione dei prodotti trentini.

Art. 3.

Orientamenti generali

Gli orientamenti generali considerati dalla presente legge per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'art. 2, sono:

a) l'affinamento ed il coordinamento dell'insieme dei fattori di commercializzazione quali: il tipo ed il condizionamento adeguati dei prodotti trentini; i livelli dei prezzi e la poltica ad essi relativa; la programmazione delle produzione coerentemente alle azioni commerciali progettate e viceversa quando si diano vincoli particolari alla produzione; la comunicazione adeguata delle caratteristiche dei prodotti; la promozione delle prestazioni specifiche di essi; la scelta e l'adeguato funzionamento dei canali di distribuzione; la qualità ed il tipo dei servizi offerti con i prodotti e, infine, le azioni di tutela e di sostegno dell'immagine dei prodotti trentini e della reputazione commerciale dell'imprenditoria trentina sui vari mercati;

b) l'innovazione degli strumenti e dei mezzi di sviluppo della commercializzazione trentina, in relazione ai fattori sopra individuati combinati con una realistica aggressività commerciale, una spiccata volontà di sperimentazione ed una elevata professionalità degli operatori;

c) l'impianto od il potenziamento di strutture di cooperazione o consortili tra agenti d'offerta trentini, eventualmente in collaborazione con altri, al fine di affrontare i mercati attuali e potenziali in modo più qualificato e con dimensioni ottimali di efficienza e di produttività.

Art. 4.

Strumenti

Il principio della collaborazione della funzione pubblica con quella privata viene attuato mediante l'elaborazione di « progetti per la commercializzazione » che, in armonia con gli orientamenti generali individuati all'art. 3, presentino contemporaneamente caratteristiche di validità intrinseca e di beneficio generale per l'economia trentina.

I progetti validi possono essere ammessi ad una forma di intervento finanziario pubblico tale da coinvolgere la provincia e l'imprenditoria di fronte alle opportunità della loro attuazione.

Per l'accertamento della validità dei progetti la giunta provinciale sente il parere di due organismi, di carattere rispettivamente tecnico e rappresentativo della struttura economica ed imprenditoriale trentina, ai fini di poter trarre esaurienti elementi di decisione dal confronto delle diverse esigenze che gli organismi stessi esprimono.

Art. 5.

Progetti per la commercializzazione

Ai sensi del primo comma dell'art. 4 è considerato « progetto per la commercializzazione », di seguito indicato con la denominazione « progetto », un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia, presentato in modo esauriente, qualificato e motivato, e riferito ad un arco di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

I progetti considerati dalla presente legge possono essere realizzati o direttamente dalla provincia, oppure da consorzi, cooperative ed altre forme associative, o da singole imprese nonchè dagli enti pubblici rappresentativi degli interessi delle attività economiche provinciali. I suddetti progetti sono denominati rispettivamente « progetti provinciali » e « progetti imprenditoriali ».

Art. 6.

Progetti provinciali

Possono essere realizzati dalla provincia, ai sensi dell'art. 5, direttamente od avvalendosi dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo, progetti riguardanti:

a) tutela e promozione dell'immagine dei prodotti trentini e della reputazione commerciale dell'imprenditoria trentina;

b) inchieste, studi e rilevazioni di interesse generale tendenti alla miglior conoscenza delle condizioni della produzione, delle dinamiche del mercato e del comportamento del consumatore.

Per la realizzazione dei progetti provinciali dai quali derivi una utilità diretta ad imprese di settore può essere previsto il concorso finanziario delle imprese interessate. In tal caso, la giunta provinciale determina, con il provvedimento di cui all'art. 20, l'ammontare del concorso che le singole imprese devono corrispondere alla provincia.

Art. 7.

Progetti imprenditoriali

I consorzi, le cooperative e le altre forme associative, le singole imprese, nonchè gli enti pubblici rappresentativi degli interessi delle attività economiche provinciali, possono essere ammessi agli interventi previsti dalla presente legge, per l'attuazione di progetti riguardanti:

a) studi e ricerche di mercato;

b) azioni di commercializzazione economica che prevedono l'integrazione, di fronte al comportamento della domanda e della concorrenza, dei fattori indicati alla lettera *a*) dello art. 3;

c) innovazione dei prodotti ai fini di una migliore commercializzazione;

d) razionalizzazione delle forme organizzative di commercializzazione esistenti;

e) realizzazione razionale e programmata di forme organizzative di commercializzazione per prodotti e mercati nuovi;

f) realizzazione e sviluppo di forme organizzative di commercializzazione di prodotti diversi su uno stesso mercato, o di prodotti omogenei su mercati diversi;

g) promozione e pubblicità per stabilizzare o incrementare la domanda, nonchè per innovarla o per adeguarvisi;

h) razionalizzazione dei trasporti e degli imballaggi ai fini di una commercializzazione più efficace e più efficiente;

i) commercializzazione verso destinazioni che favoriscano scambi privilegiati di beni o servizi.

Art. 8.

Intervento pubblico e concorso imprenditoriale

E' istituito il fondo per la commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia, destinato sia a finanziare i progetti provinciali sia a contribuire alla realizzazione di progetti imprenditoriali.

L'intervento della provincia per la realizzazione dei progetti imprenditoriali si realizza mediante l'erogazione anticipata di una somma determinata ai sensi dell'art. 10. Una quota di tale somma, denominata « rientro », viene restituita dal beneficiario in attuazione del secondo comma dell'art. 4, nella misura determinata ai sensi dell'art. 11 e nel tempo rispettivamente di uno, due o tre anni, stabilito dal provvedimento di intervento.

Art. 9.

Finanziamento del fondo

Il fondo di cui all'art. 8, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della provincia, è alimentato:

a) dagli stanziamenti autorizzati con l'art. 26;

b) dalle quote di rientro di cui al secondo comma dello art. 8;

c) dai recuperi delle anticipazioni disposti ai sensi dello art. 22;

d) dal concorso delle imprese previsto dal secondo comma dell'art. 6.

A tal fine le somme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma, versate alla tesoreria provinciale, saranno introitate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della provincia per essere reimpiegate secondo le disposizioni della presente legge. Il loro importo concorre quindi a determinare l'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente comma anche oltre il limite dall'art. 26.

Art. 10.

Livelli di intervento

L'erogazione anticipata di cui al secondo comma dell'art. 8, può essere corrisposta in misura pari, rispettivamente, al 60 per cento, 40 per cento e 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La quota di rientro di cui al medesimo comma può essere pari al 100 per cento, 75 per cento e 50 per cento della somma erogata.

La combinazione delle diverse erogazioni e delle diverse quote di rientro determina i livelli di intervento della provincia per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 11.

Attribuzione dei livelli di intervento

L'attribuzione dei diversi livelli di intervento per ciascun tipo di progetto specificato dall'art. 7 sarà effettuata con deliberazione della giunta provinciale sentiti gli organismi previsti agli articoli 13 e 15.

Nella deliberazione stessa saranno inoltre previste le iniziative alle quali non sono ammesse le singole imprese.

La deliberazione di cui ai commi precedenti o le successive deliberazioni di modifica devono essere adottate prima dei termini utili per la presentazione delle domande di cui all'articolo 17.

Art. 12.

Requisiti di valutazione

Sono considerati requisiti di valutazione ai fini dell'accertamento della validità dei progetti i seguenti elementi, quando siano connessi alla realizzazione dei progetti stessi: alto rapporto tra benefici e costi pubblici, innovazioni, difesa ed incremento dell'occupazione, difesa e promozione della tipicità dei prodotti trentini, diffusibilità, incremento delle esportazioni, difesa a tutela del consumatore.

I requisiti indicati al comma precedente possono essere aggiornati con deliberazione della giunta provinciale.

A parità di condizioni hanno la preferenza:

a) i progetti provinciali;

b) i progetti di consorzi, di cooperative, nonchè di altre forme associative ad esclusione delle società ed i progetti di enti pubblici rappresentativi degli interessi delle attività economiche provinciali.

Art. 13.

Commissione dei rappresentanti economici

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 è istituita la commissione dei rappresentanti economici, nella presente legge denominata « commissione ».

Spetta alla commissione:

a) esaminare i progetti provinciali ed imprenditoriali, esprimendo parere motivato sulla loro validità;

b) esaminare i progetti per i quali il comitato ha proposto eventuali modifiche tecniche;

c) riunirsi almeno una volta all'anno con il comitato per discutere i problemi connessi alla commercializzazione dei prodotti trentini e per proporre alla giunta provinciale eventuali nuove linee di intervento;

d) esprimere il parere alla giunta provinciale sulla attribuzione dei livelli di intervento per ciascuno dei progetti imprenditoriali di cui all'art. 7;

e) esprimere il parere, a richiesta della giunta provinciale, su argomenti inerenti le finalità della presente legge.

Art. 14.

Composizione e funzionamento della commissione

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di commercio e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Essa è composta da:

a) un rappresentante delle organizzazione di categoria più rappresentative a livello provinciale per ciascuno dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio;

b) un rappresentante della camera di commercio;

c) tre rappresentanti delle cooperative più rappresentative a livello provinciale del settore dell'agricoltura designati dalla Federazione dei consorzi cooperativi;

d) un rappresentante delle cooperative più rappresentative a livello provinciale per ciascuno dei settori dell'artigianato e dell'industria;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

Per ciascun componente effettivo viene nominato un componente supplente.

La commissione stabilisce con norme regolamentari il proprio funzionamento ed elegge nel suo seno un presidente, che dura in carica un anno.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni della commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I progetti sono considerati validi dalla commissione quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia di commercio.

I presentatori dei progetti possono assistere senza diritto di voto alla discussione del loro progetto.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 15.

Comitato tecnico

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 è istituito il comitato tecnico, nella presente legge denominato «comitato».

Spetta al comitato:

a) elaborare i progetti provinciali;

b) esaminare i progetti imprenditoriali esprimendo parere motivato, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, circa la validità dei progetti stessi e proponendo eventuali modifiche per il miglioramento tecnico dei singoli aspetti dei progetti presentati;

c) classificare ciascun progetto presentato ai sensi della presente legge, secondo i tipi specificati dall'art. 7;

d) esprimere alla giunta provinciale il parere sull'attribuzione dei livelli di intervento per ciascuno dei progetti imprenditoriali di cui all'art. 7;

e) proporre alla giunta provinciale per ciascun progetto il limite di spesa ritenuta ammissibile, nonchè il tempo di rientro;

f) riunirsi almeno una volta all'anno con la commissione per discutere i problemi connessi alla commercializzazione dei prodotti trentini e per proporre alla giunta provinciale eventuali nuove linee di intervento;

g) proporre alla giunta provinciale nuovi requisiti di valutazione oltre a quelli indicati all'art. 12;

h) esprimere il parere, a richiesta della giunta provinciale, su argomenti inerenti le finalità della presente legge.

Art. 16.

Composizione e funzionamento del comitato

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di commercio e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Esso è composto da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di commercio, che lo presiede;

b) da un rappresentante degli assessorati provinciali competenti per ciascuna delle materie agricoltura, artigianato, industria, commercio, programmazione economica e finanze;

c) due componenti da scegliere fra esperti in materia di marketing, finanza e controllo della gestione aziendale, ricerche di mercato e pubblicità.

Per ciascun componente effettivo viene nominato un componente supplente.

Il comitato stabilisce con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono valide quando siano adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

I progetti sono considerati validi dal comitato quando ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia di commercio.

I presentatori dei progetti possono assistere senza diritto di voto alla discussione del loro progetto.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 17.

Termini di presentazione dei progetti

Le domande volte ad ottenere gli interventi di cui alla presente legge devono riferirsi a progetti imprenditoriali da realizzare a partire dal 1° gennaio, rispettivamente dal 1° luglio successivi alla data delle domande stesse.

Le domande devono essere presentate all'assessorato provinciale competente in materia di commercio entro il 30 settembre per le iniziative da realizzare a partire dal 1° gennaio successivo, rispettivamente entro il 30 marzo per quelle da realizzare a partire dal 1° luglio successivo.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, devono essere presentati i progetti provinciali

Art. 18.

Contenuto della domanda

La domanda di cui all'art. 17 deve contenere:

a) la classificazione del progetto secondo i tipi specificati dall'art. 7;

b) il tempo di realizzazione del progetto;

c) la relazione sugli obiettivi del progetto e sui risultati previsti;

d) la descrizione cronologica emotivata delle iniziative che compongono il progetto;

e) i costi, le spese ed il piano finanziario per la realizzazione del progetto;

f) le notizie atte ad accertare la presenza dei requisiti di valutazione previsti dall'art. 12;

g) esaurienti informazioni relative al proponente, con particolare riguardo alla eventuale struttura associativa, alla consistenza finanziaria, all'equilibrio gestionale ed alla capacità di far fronte agli impegni derivanti dal rientro;

h) ogni altra informazione utile ad illustrare il progetto.

Art. 19.

Esame dei progetti

Entro il 15 novembre, rispettivamente il 15 maggio, di ogni anno la commissione ed il comitato esprimono parere motivato circa la validità dei progetti presentati sulla base dei dati contenuti nella domanda, nonchè occorrendo, sulla base di ulteriori elementi che potranno essere richiesti agli interessati o acquisiti direttamente.

Il comitato deve motivare il proprio parere con particolare riferimento ai requisiti di valutazione di cui all'art. 12 e deve inoltre classificare ciascun progetto secondo i tipi specificati dall'art. 7, proponendo il limite di spesa ritenuto ammissibile ed il «tempo di rientro».

Esso può inoltre proporre entro gli stessi termini eventuali modifiche per il miglioramento tecnico di singoli aspetti dei progetti presentati. In tal caso la commissione si esprime sui progetti modificati entro il 30 novembre, rispettivamente entro il 30 maggio.

Art. 20.

Provvedimento d'intervento

Gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 vengono disposti con deliberazione della giunta provinciale, sentiti i pareri della commissione e del comitato sulla validità dei progetti.

Per ciascun progetto imprenditoriale ammesso, la deliberazione di cui al comma precedente, deve stabilire la spesa ritenuta ammissibile, l'importo da erogare, la misura ed il tempo di rientro, con riferimento al livello di intervento previsto dalla deliberazione della giunta provinciale di cui all'art. 11, per il corrispondente tipo di progetto.

Qualora la giunta provinciale accolga le modifiche tecniche proposte dal comitato, i relativi progetti sono ammessi all'intervento subordinatamente al loro adeguamento in fase di realizzazione alle modifiche stesse.

L'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti imprenditoriali è disposta in via anticipata ed in unica soluzione sulla base della deliberazione di concessione divenuta esecutiva.

Art. 21.

Riduzione dei livelli di intervento

In casi eccezionali relativi ad insufficiente disponibilità del fondo, la giunta provinciale, sentiti la commissione ed il comitato, può disporre che per tutti i progetti ammessi nel semestre, l'erogazione anticipata, determinata ai sensi dell'art. 10

in misura pari al 60 per cento, 40 per cento e 25 per cento, venga ridotta rispettivamente al 45 per cento, 30 per cento e 15 per cento.

Art. 22.
Revoche

In caso di mancata od incompleta restituzione del rientro, nonchè in caso di mancata esecuzione del progetto, si procede al recupero della intera somma erogata.

In caso di esecuzione parziale del progetto si procede al recupero parziale della somma erogata in proporzione alla parte del progetto non realizzato.

Al recupero delle somme di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 23.
Controlli

I consorzi, le cooperative e le altre forme associative, le singole imprese, nonchè gli enti pubblici rappresentativi degli interessi delle attività economiche provinciali, ammessi all'intervento pubblico devono presentare all'assessorato provinciale competente in materia di commercio una relazione semestrale sull'andamento del progetto, nonchè, entro sei mesi dalla sua conclusione, una relazione finale accompagnata da idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza con quanto indicato nella domanda di cui all'art. 18.

Gli uffici degli assessorati provinciali competenti possono controllare le fasi di realizzazione dei singoli progetti per accertarne la conformità con i contenuti previsti nella domanda di cui all'art. 18.

Art. 24.
Informazioni

Ai fini della formazione di un quadro di conoscenze generali atte a verificare od indirizzare le linee di intervento della provincia nel settore della commercializzazione, coloro che hanno realizzato un progetto con l'intervento pubblico sono tenuti a fornire dati e notizie relativi al progetto stesso ed ai riflessi strutturali e funzionali per l'impresa.

Art. 25.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre interventi finanziari per le iniziative di cui agli articoli 6 e 7, realizzate successivamente al 1° gennaio 1978, prescindendo dalle disposizioni previste dalla presente legge.

A tal fine deve essere presentata domanda all'assessorato provinciale competente in materia di commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La deliberazione della giunta provinciale relativa agli interventi di cui al primo comma viene adottata sentito il comitato previsto dall'art. 15.

Art. 26.
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, fino al 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a L. 500.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 27.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 26, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 26, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo massimo di lire 400.000.000 autorizzato con l'art. 7, secondo comma, della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39, ed iscritto al cap. 4477 dello stato di previsione della spesa della provincia a carico del presente esercizio finanziario con l'importo di L. 300.000.000 a termini dell'art. 3 della legge provinciale 20 maggio 1978, n. 19.

Al maggior onere annuo valutato in L. 2.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 28.
Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	2.000.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	250.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	252.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	2.000.000
Cap. 5270 - categ. XII (di nuova istituzione). — Fondo per la commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia	»	250.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	252.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 settembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 1978, n. 37.

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del museo provinciale d'arte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Il nuovo programma di interventi per acquedotti e fognature sarà formulato in base alle domande già presentate ed alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenendo conto, dopo le necessità più urgenti, dell'opportunità del completamento definitivo delle opere già ammesse nel programma triennale 1975-77.

Eventuali nuove domande potranno essere accolte solo in relazione a particolari esigenze di salvaguardia della salute pubblica, insorte dopo la scadenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della citata legge.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 da utilizzare a norma della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Sono escluse dai benefici previsti dalla legge richiamata al primo comma le opere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46.

Art. 4.

La misura dell'80 per cento previsto dall'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, per la corresponsione anticipata dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge stessa, è elevata al 90 per cento.

Resta fermo quanto stabilito al terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3.

Art. 5.

Su richiesta degli enti beneficiari, il contributo di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto a società od aziende che già operano, per conto degli enti stessi, nel settore dei servizi pubblici. In tal caso la provincia tratta direttamente con le società od aziende predette, nel rispetto dei loro rapporti con gli enti beneficiari.

Art. 6.

Qualora, per motivi di ordine tecnico od economico, si renda opportuna la realizzazione o gestione intercomunale delle opere, la giunta provinciale può subordinare la concessione del concorso provinciale alla costituzione di apposito consorzio fra gli enti interessati.

Titolo II

INTERVENTI PER L'EDILIZIA OSPEDALIERA

Art. 7.

Al fine di consentire la realizzazione di interventi nel settore dell'edilizia ospedaliera, la giunta provinciale è autorizzata ad approvare un apposito programma prescindendo dalle procedure previste dalla legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21.

Il programma di cui al comma precedente, che sarà approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevederà il finanziamento per:

a) la realizzazione di nuove opere di edilizia ospedaliera;

b) il completamento, anche con nuove strutture, di opere già iniziate;

c) le maggiori spese derivanti da superiore importo di progetto rispetto alle previsioni, da aggiudicazioni di appalto con offerte in aumento, da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, o da revisioni dei prezzi contrattuali, in relazione ad opere comprese nel programma di cui alla legge provinciale 21 gennaio 1976, n. 9.

Art. 8.

In ordine alle procedure ed attività amministrative concernenti l'esecuzione delle opere previste alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo si applicano, oltre alle norme contenute nella legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, le disposizioni di cui ai commi seguenti.

L'inclusione delle opere nel programma previsto dall'articolo precedente comporta, a tutti gli effetti, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse nonchè quella di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

All'esecuzione delle opere provvedono direttamente gli enti ospedalieri interessati.

Con il provvedimento di approvazione dei progetti la giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata della relativa somma nella misura massima del 90 per cento.

Il collaudo delle opere è eseguito a cura dell'ufficio tecnico della provincia autonoma.

Art. 9.

Per i fini di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Titolo III

INTERVENTI PER I PARCHI URBANI

Art. 10.

Allo scopo di agevolare i comuni che, in attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, intendono acquisire aree da adibire a parco urbano o da destinare a fini di pubblica ricreazione, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo fino ad un massimo del 70 per cento della relativa spesa, determinata dall'ufficio tecnico provinciale preposto alle espropriazioni secondo i criteri previsti dalla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Per ottenere il concorso di cui all'art. 10 i comuni dovranno inoltrare domanda alla giunta provinciale, corredata da:

a) copia della deliberazione dei competenti organi relativa all'approvazione del progetto di acquisizione ed all'impegno finanziario dell'ente;

b) una relazione tecnica e studio di massima relativo alla sistemazione dell'area, con eventuale viabilità, attrezzature di servizio e di distribuzione del verde nonchè relativo preventivo di spesa.

Art. 12.

Il pagamento del contributo avverrà per il 90 per cento in via anticipata secondo le modalità che saranno stabilite nel provvedimento di concessione e per il restante 10 per cento all'atto della presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta intavolazione del terreno.

Art. 13.

Per i fini di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Titolo IV

INTERVENTI A FAVORE DEL MUSEO PROVINCIALE D'ARTE

Art. 14.

Per i fini di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 15.

Per l'acquisto di oggetti ed opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio della provincia al fine di garantirne il pubblico godimento, viene sentito il parere di una commissione consultiva nominata dalla giunta provinciale e composta da:

a) l'assessore alle attività culturali che la presiede;

b) - *c*) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali provinciali degli artisti maggiormente rappresentative;

d) - *e*) due critici d'arte o esperti in storia dell'arte scelti dalla giunta provinciale;

f) il funzionario preposto ai servizi provinciali delle attività culturali.

Funge da segretario il funzionario dell'assessorato alle attività culturali.

Il presidente potrà inoltre invitare a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti, istituzioni od associazioni particolarmente interessati alla materia.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Ai componenti la commissione nonchè agli esperti o rappresentanti di volta in volta invitati a partecipare ai lavori della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni nel presente esercizio finanziario anche nei confronti dello stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1979 dall'art. 2 della presente legge, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 17.

Alla copertura dell'onere di L. 23.400.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, 3, 13 e 14 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.500.000.000 autorizzato con l'art. 3 della legge medesima.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 1.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	23.400.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	23.401.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse alla provincia	L.	1.000.000
Cap. 3430 - categ. X. — Spesa per l'acquisto di immobili, di opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio della provincia al fine di garantirne il pubblico godimento (legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5)	»	400.000.000
Cap. 3849 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per il finanziamento di un programma per la realizzazione, il completamento e le maggiori spese concernenti opere di edilizia ospedaliera	»	5.000.000.000
Cap. 4124 - categ. X (di nuova istituzione). — Fondo per spese e contributi per il finanziamento di spesa integrativa per l'esecuzione di opere già ammesse ai benefici di leggi statali, regionali o provinciali (legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16)	»	1.500.000.000
Cap. 4125 - categ. X (di nuova istituzione). — Spese per interventi intesi a favorire la crescita civile delle popolazioni attraverso la realizzazione ed il potenziamento di servizi secondo le iniziative previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46 . .	»	15.500.000.000
Cap. 5630 - categ. X (di nuova istituzione). — Interventi per i parchi urbani	»	1.000.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	23.401.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 settembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7749)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783020)